

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1002 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

**recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione (<sup>(2)</sup>) autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (<sup>(3)</sup>) in relazione a condizioni particolari riguardanti l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato.
- (2) La direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento di esecuzione 2019/2072 della Commissione (<sup>(4)</sup>), che stabilisce norme e prescrizioni riguardanti l'introduzione nell'Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, ha sostituito gli allegati da I a V di detta direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l'allegato VII, punto 87, di detto regolamento, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è soggetta a determinate prescrizioni particolari al fine di evitare il rischio di infestazione da parte dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire nell'Unione. Tali prescrizioni differiscono in una certa misura da quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione, l'ispezione e il controllo del legno specificato.
- (4) Sulla base di recenti audit della Commissione effettuati nel 2018 e nel 2019 si è concluso che, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale delle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203, gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 si applica fino al 30 giugno 2020. Il 16 gennaio 2020 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga di tale deroga oltre il 30 giugno 2020.
- (6) Al fine di garantire la continuazione delle importazioni di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato è opportuno prevedere una deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in modo da consentire l'introduzione nell'Unione del legno specificato, subordinatamente alla sua conformità a prescrizioni particolari che riflettano, con alcune modifiche, quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203.

(<sup>(1)</sup>) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(<sup>(2)</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione (GU L 217 del 27.8.2018, pag. 7).

(<sup>(3)</sup>) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(<sup>(4)</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

